

Prot. n. 355/2018

Gent.mo Commissario
Libero Consorzio Comunale Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Gent.mo Dirigente
Ing. Carlo Sinatra
Libero Consorzio Comunale Ragusa

Gent.mo RUP
Ing. Salvatore Dipasquale
Libero Consorzio Comunale Ragusa

e, p.c.

S.E. il Prefetto di Ragusa
protocollo.prefrg@pec.interno.it

Assessore Regionale Infrastrutture
gab.infrastrutture@pec.regione.sicilia.it

Direttore Generale Dipartimento
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Al Presidente di ANCE Sicilia
ance.sicilia@pec.ance.it

L O R O S E D I

IL PRESIDENTE

Ragusa, 16 aprile 2018

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“AMMODERNAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE DELLA S.P.
N. 46 ISPICA – POZZALLO, PRIMO TRATTO – PRIMO
STRALCIO” – CIG: 73982160FB – IMPORTO €. 3.095.814,76
RICHIESTA MODIFICA CRITERI OFFERTA TECNICA**

Gentilissimi,

con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di segnalazione da parte di imprese nostre associate rileviamo quanto segue.

Nel disciplinare ci cui al bando in oggetto (punto 16) e nell’Allegato al disciplinare (pag.7 e seguenti) si attribuiscono 22/36 punti all’organigramma

della struttura che il concorrente intende impegnare nel cantiere nella declinazione delle quattro figure tecniche alle quali verrà affidata concretamente la gestione dei lavori come specificato nell'allegato al disciplinare: 1) direttore tecnico dell'appalto, 2) direttore tecnico di cantiere, 3) capo cantiere e 4) responsabili sicurezza cantiere ex D.lgs. n. 81/2008.

Pur considerando che l'art. 95 c. 6 lett. e) indichi in via esemplificativa, tra i criteri ai quali attribuire punteggio un parametro soggettivo ovverosia "L'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto...", ciò è plausibile solo se *"la qualità del personale incaricato abbia un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell'appalto"*.

Tale condizione non sembra evincersi nel tipo di appalto, e soprattutto non è giustificabile l'attribuzione di un punteggio così determinante ad un elemento "soggettivo" ai fini della scelta della migliore offerta a cui dovrebbe tendere l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa intesa quale miglior rapporto qualità/prezzo.

In merito, l'ANAC con la L.G. n. 2/2016 (OEPV) e i giudici amministrativi ritengono che la stazione appaltante possa prevedere anche elementi dell'offerta tecnica di tipo "soggettivo", negli appalti di servizi o, in ogni caso, qualora si ravvisi l'opportunità che determinate caratteristiche soggettive del concorrente permettano di valutare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o per premiare il concorrente che presenta determinati requisiti particolarmente meritevoli (Sent. Consiglio di Stato n. 279/2018, TAR Sicilia n. 136/2018).

Nel caso in specie, per l'esecuzione dell'appalto in oggetto non sembrerebbe che il suddetto criterio soggettivo abbia un'influenza significativa tale da rendere plausibile l'attribuzione di un punteggio massimo di 22/36 punti.

La previsione tra i criteri di valutazione tecnica dell'offerta, di requisiti di natura soggettiva, ai quali vengono attribuiti punteggi elevati paventa una applicazione distorsiva del criterio dell'OEPV, **con effetti fortemente restrittivi della concorrenza.**

Per quanto sopra esposto, chiediamo a codesto ente appaltante di valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del bando, nei modi e termini di legge.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Geom. Sebastiano Caggia

